



Federazione Italiana Sport Equestri

AFFILIAZIONI/AGGREGAZIONI

Tipologie	Quota 2018
AFFILIAZIONE (che comprende l'attività ludico addestrativa)	300,00
AGGREGAZIONE NAZIONALE	400,00
AGGREGAZIONE	150,00
OGNI ULTERIORE SEDE SPORTIVA PER AFFILIATA	150,00
PRIMA ABILITAZIONE PER ATTIVITA' AGONISTICA	100,00
ABILITAZIONI AGGIUNTIVE	50,00
ABILITAZIONE SPORT EQUESTRI INTEGRATI E INTERVENTI ASSISTITI CON IL CAVALLO (EX RIABILITAZIONE EQUESTRE)	ESENTE
ABILITAZIONE CAVALLI F.I.S.E. IN PREPARAZIONE ATLETICA E/O RECUPERO CONDIZIONE PSICO-FISICA (EX CAVALLI A RIPOSO)	ESENTE

TITOLO II

AFFILIAZIONI / AGGREGAZIONI

Art. 3 - Affiliazione/agggregazione

- 3.1. La Federazione regola i requisiti e la procedura (affiliazioni/agggregazioni) per ottenere l'affiliazione e l'agggregazione, come definite rispettivamente dagli artt. 4 e 15 Statuto Federale.
- 3.2. Si definiscono genericamente "enti" i soggetti giuridici costituiti in forma di associazione sportiva dilettantistica, o società sportiva dilettantistica e/o altro soggetto simile che dovesse essere introdotto per tali finalità dalle leggi dello Stato, che hanno i requisiti per essere affiliati e/o aggregati e/o sono affiliati/agggregati.
- 3.3. Non è ammessa la richiesta di affiliazione/agggregazione proposta per il tramite di Comitato Regionale geograficamente diverso da quello di appartenenza del richiedente. Nel caso delle affiliate per sede del richiedente si intende quella ove il richiedente dispone dell'impianto sportivo di cui al successivo punto 5.1.11 e non quella legale o amministrativa.
- 3.4. Il legale rappresentante dell'ente affiliato/agggregato deve impegnarsi e garantire alla F.I.S.E. il tesseramento di tutti coloro che svolgono attività sportiva, agonistica e non, presso il proprio impianto salvo che non siano già tesserati F.I.S.E. tramite altro affiliato/agggregato, anche al fine di garantire le coperture assicurative previste dalle disposizioni vigenti. Deve, altresì, garantire il rinnovo annuale dei tesseramenti nei termini determinati dal presente regolamento.
- 3.5. Tutti i cavalli che svolgono attività di cui al precedente art. 2.3.1 presso un ente affiliato/agggregato devono essere iscritti annualmente nei termini determinati dal presente regolamento ai ruoli federali del cavallo atleta.
- 3.6. Gli enti affiliati/agggregati alla F.I.S.E. garantiscono la sicurezza e il benessere dei cavalieri, dei cavalli e dei terzi all'interno dei propri impianti.



- 3.7. L'ente affiliato/aggregato è responsabile in via esclusiva di ogni necessaria autorizzazione e/o concessione da richiedere alle autorità amministrative competenti e del rispetto delle norme edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza, antincendio e, comunque, di ogni norma di legge e/o regolamentare per la costruzione e/o il mantenimento del proprio impianto sportivo e/o della sua manutenzione, vigilanza e controllo e per l'accesso del pubblico nell'impianto anche durante eventuali manifestazioni sportive.
- 3.8. La F.I.S.E., pertanto, non è responsabile né risponde in alcun modo e a qualsiasi titolo nei confronti dei tesserati e/o di terzi delle violazioni da parte dell'ente affiliato/aggregato degli obblighi di cui sopra, essendo le proprie competenze esclusivamente afferenti all'indirizzo e controllo degli aspetti sportivi dell'attività degli affiliati/aggregati.
- 3.9. Le istanze di affiliazione e di aggregazione sono sottoposte all'esame del Consiglio Federale al primo Consiglio utile successivo all'invio telematico da parte del Comitato Regionale alla Segreteria Generale, esaurita la fase istruttoria di cui all'art. 26 del presente Regolamento. Sia nel caso di accoglimento che di rigetto, F.I.S.E. invia tempestivamente comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento l'affiliazione o l'aggregazione decorrono dalla data della relativa delibera consiliare.
- 3.10. Gli enti affiliati - successivamente alla delibera del Consiglio Federale di cui all'art. 4.2 Statuto - provvedono entro il termine comunicato dal CONI all'iscrizione presso il Registro CONI per il conseguente riconoscimento ai fini sportivi e per fruire del previsto regime fiscale. A tal fine F.I.S.E. provvede ad effettuare comunicazione al CONI, trasmettendo i dati dell'ente di nuova affiliazione. L'ente deve poi autonomamente provvedere a perfezionare l'iscrizione al Registro CONI, inserendo gli ulteriori dati richiesti dal CONI.
- 3.11. Tutte le autocertificazioni previste dal presente Regolamento Generale o dai Regolamenti della specifica disciplina devono essere rilasciate nella forma di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. ed accompagnate dal documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

CAPO I

AFFILIAZIONE

Art. 4 - Affiliazione: norme generali

- 4.1. L'ente che acquisisce l'affiliazione senza richiedere ulteriori abilitazioni di cui al Capo II del presente Regolamento può:
 - 4.1.1. esercitare il diritto al voto, acquisita l'anzianità di 12 mesi e sussistendo le condizioni di cui allo Statuto Federale e al Regolamento Generale;



- 4.1.2. svolgere attività sportiva non agonistica, ludico addestrativa, di avviamento allo sport, promozionale, con ponies e cavalli;
 - 4.1.3. rilasciare/rinnovare autorizzazioni a montare non agonistiche a tesserati sia minorenni che maggiorenni;
 - 4.1.4. rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche ai tesserati maggiorenni;
 - 4.1.5. rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche ai tesserati minori di età, in coerenza alle abilitazioni previste in funzione del livello posseduto dall'Istruttore o Tecnico che attesta svolgere la propria attività presso l'ente;
 - 4.1.6. fregiarsi della qualifica di "affiliato F.I.S.E." ed abbinare il proprio logo e la propria immagine a quella di F.I.S.E. nelle forme e modalità determinate nell'apposito Libro del presente Regolamento.
- 4.2. Oltre quanto al precedente art. 4.1, l'ente che richiede oltre all'affiliazione anche eventuali ulteriori abilitazioni di cui Capo II del presente Regolamento può inoltre:
- 4.2.1. svolgere attività sportiva agonistica in coerenza alle abilitazioni previste in funzione del livello posseduto dall'Istruttore o Tecnico che attesta svolgere la propria attività presso l'ente;
 - 4.2.2. rilasciare/rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche in coerenza alle abilitazioni previste in funzione del livello posseduto dall'Istruttore o Tecnico che attesta svolgere la propria attività presso l'ente.
- 4.3. La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentate dell'ente richiedente l'affiliazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato. L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporta la responsabilità disciplinare del dichiarante.
- 4.4. L'ente affiliato deve garantire l'accesso agli impianti ai Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli.

Art. 5 - Affiliazione: requisiti

- 5.1 L'ente che richiede l'affiliazione deve avere e documentare i seguenti requisiti:
- 5.1.1. atto costitutivo sottoscritto dagli associati fondatori;
 - 5.1.2. statuto ASD o SSD, e/o altro soggetto simile che dovesse essere introdotto per tali finalità dalle leggi dello Stato:
 - a) ispirato al principio di democraticità interna;
 - b) contenente l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI, nonché allo Statuto e ai regolamenti F.I.S.E.;
 - c) prevedente l'assenza dello scopo di lucro;
 - d) prevedente l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità societarie (F.I.S.E. rende disponibile sul proprio sito un format di statuto che può essere oggetto di variazione purché rispetti i vincoli elencati alle lettere a), b), c) e d) che precedono);



- 5.1.3. dati anagrafici dell'ente e indirizzo PEC;
- 5.1.4. certificato attribuzione Codice Fiscale/Partita IVA;
- 5.1.5. esclusivamente per le ASD, elenco nominativo con anagrafiche di almeno 10 associati con diritto di voto (*requisito non richiesto per SSD rl, spa e cooperative*);
- 5.1.6. elenco nominativo con anagrafiche degli organi elettivi con le rispettive cariche secondo le norme statutarie, nonché copia del verbale di Assemblea che ha provveduto all'elezione, rispettando il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altri enti affiliati o aggregati alla F.I.S.E.;
- 5.1.7. autocertificazione di ciascuno dei componenti degli organi sociali, Presidente compreso, di non essere stato assoggettato a condanne per delitti dolosi o a radiazioni o a sospensioni per un periodo superiore ad 1 anno dall'attività agonistica o da una carica o incarico Federale o sociale, come previsto dall'art. 4.4 Statuto;
- 5.1.8. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente, di essere consapevole della responsabilità esclusiva dell'ente relativamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e all'ottemperanza delle normative comunali/regionali/nazionali in vigore, come da "dichiarazione di responsabilità e consapevolezza" allegata al presente Regolamento Generale;
- 5.1.9. autocertificazione del legale rappresentante dell'ente richiedente attestante la disponibilità giuridica esclusiva di un impianto sportivo valvole per l'intero anno solare per cui si richiede l'affiliazione (*non può essere richiesta l'affiliazione da due soggetti diversi che dispongano dello stesso impianto a meno che l'impianto non sia divisibile, consentendo a ciascun affiliato di ottemperare ai requisiti richiesti per le diverse specialità*);
- 5.1.10. ai sensi dell'art. 4.3 Statuto Federale, presenza di 10 patentati entro 1 mese dalla data di affiliazione, escluse patenti promozionali (*si considerano tali le patenti: scolastica, giornaliera, battesimo della sella*);
- 5.1.11. autocertificazione del legale rappresentante dell'ente richiedente attestante la dotazione di cui dispone l'ente riferita ad impianti, attrezzature e cavalli/pony, con allegata documentazione fotografica e planimetrica che dettagli i luoghi e le dimensioni dei campi e dei box.

Da tale autocertificazione deve risultare la sussistenza di un impianto sportivo che disponga di:

- a. almeno 1 campo di addestramento con fondo in sabbia o in erba di superficie minima metri quadri 800, con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;
- b. almeno n. 5 box, in muratura o prefabbricati, idonei per il benessere del cavallo/pony o n. 5 capannine idonee a garantire il riparo del cavallo/pony e con paddock idonei di superficie adeguata al movimento libero del cavallo/pony, dotati di abbeveratoi con acqua pulita, con recinzione naturale o infissa al suolo idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;



- c. elenco nominativo di almeno n. 5 cavalli/pony stabilmente scuderizzati presso l'ente richiedente, anche se non di proprietà dell'ente, idonei alla pratica dello sport equestre, regolarmente tesserati da parte dell'ente affiliando o da associati dell'ente medesimo;
 - d. servizi igienico-sanitari;
- 5.1.12. Istruttore Federale I livello o Tecnico Attività Ludica-addestrativa o Tecnico Equitazione di Campagna I livello o altri Tecnici di livello equivalente in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale (ogni Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019) che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente;
- 5.1.13. versamento quota annuale di affiliazione che è comprensiva del tesseramento dei membri del Consiglio Direttivo (compresi organi direttivi dei Gruppi Sportivi Militari, anche se designati dalle competenti autorità amministrative), esclusi i rappresentanti dei cavalieri, dei cavalieri proprietari e dei tecnici. Detto versamento deve avvenire nei termini indicati nelle successive disposizioni "Prima affiliazione" o "Rinnovo affiliazione".
- 5.2. Il legale rappresentante dell'ente può richiedere – in fase di affiliazione, o successivamente - la registrazione di uno o più ulteriori impianti sportivi, che dispongano almeno di requisiti di cui al precedente punto 5.1.11. La registrazione di uno o più ulteriori impianti consente di beneficiare anche per questi impianti dei diritti dell'ente affiliato.
- 5.3. L'affiliazione cessa, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, qualora:
- a. l'ente affiliato comunichi formalmente alla F.I.S.E. la propria volontà di recesso;
 - b. l'ente sia sciolto e/o cessi l'attività al termine della fase di liquidazione;
 - c. l'ente non provveda al rinnovo dell'affiliazione entro l'anno successivo a quello dell'ultimo regolare rinnovo;
 - d. l'ente, nell'arco di mesi dodici, non svolga attività sportiva documentata dalla partecipazione di almeno un proprio tesserato a manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da questa autorizzata ed inserite nei calendari della Federazione, o alternativamente, non abbia svolto, nell'arco di mesi dodici, attività didattica documentata dalla presenza di 10 patentati, escluse patenti promozionali (si considerano tali le patenti: scolastica, giornaliera, battesimo della sella).



CAPO II

ABILITAZIONI PER ENTI AFFILIATI

Art. 6 - Norme generali relative alle abilitazioni per lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica e per il relativo rilascio/rinnovo delle autorizzazioni a montare

- 6.1. All'atto dell'affiliazione o successivamente, l'ente può richiedere una o più abilitazioni per le discipline di cui all'art. 1.2 Statuto Federale se in possesso dei seguenti ulteriori requisiti che devono essere autocertificati dal legale rappresentante dell'ente richiedente, allegando documentazione fotografica e planimetrica, se diversa e/o ulteriore rispetto a quella di cui all'art. 5.1.11.
- 6.2. La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentate dell'ente richiedente l'affiliazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato. L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporta la responsabilità disciplinare del dichiarante.
- 6.3. L'ente affiliato deve garantire l'accesso agli impianti a Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli.
- 6.4. Per ogni ulteriore disciplina di cui l'ente affiliato chiede abilitazione deve disporre di Istruttore Federale I livello o Tecnico Attività Ludica-addestrativa o Tecnico Equitazione di Campagna I livello o altri Tecnici di livello equivalente in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale (ogni Istruttore o Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019) che deve autocertificare prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente.

Art. 7 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Discipline Olimpiche: Concorso Completo, Dressage, Salto Ostacoli

- 7.1. Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione, la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
 - i. Il campo di addestramento di cui all'art. 5.1.11 sub a) deve avere una superficie minima non inferiore a metri quadri 1200 con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;
 - ii. oltre ai box di cui all'art. 5.1.11 sub b), ulteriori n. 5 box in muratura o prefabbricati idonei per il benessere del cavallo/pony;
 - iii. oltre ai cavalli/pony di cui all'art. 5.1.11 lett. c), ulteriori n. 5 cavalli/pony stabilmente scuderizzati presso l'ente richiedente, anche se non di proprietà dell'ente, idonei alla pratica dello sport equestre, regolarmente tesserati da parte dell'ente affiliando o da associati dell'ente medesimo;



- iv. locale selleria;
- v. spogliatoi per atleti;
- vi. Istruttore Federale II livello Discipline Olimpiche in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente (ogni Istruttore potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019);
- vii. versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Discipline Olimpiche.

7.2. L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche Discipline Olimpiche in funzione del livello posseduto dall'Istruttore.

Art. 8 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Endurance

- 8.1. Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente (ogni Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019);
 - b) locale selleria;
 - c) spogliatoio per atleti;
 - d) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento attività sportiva agonistica Endurance.
- 8.2. L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Endurance in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

Art. 9 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Attacchi

- 9.1. Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) il campo di addestramento di cui all'art. 5.1.11 sub a) può essere anche con fondo erboso e deve avere dimensioni minime metri quadrati 1800;
 - b) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente (ogni Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019);
 - c) locale selleria;



- d) spogliatoio per atleti;
- e) presenza nella dotazione dell'ente di almeno un attacco;
- f) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Attacchi.

9.2. L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Attacchi in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

Art. 10 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Volteggio

10.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente (ogni Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019);
- b) presenza nella dotazione dell'ente di almeno un cavallo finto e di un fascione da volteggio;
- c) locale selleria;
- d) spogliatoio per atleti;
- e) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento attività sportiva agonistica Volteggio;

10.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Volteggio in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

Art. 11 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Reining

11.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) il campo di addestramento deve avere dimensioni minime metri quadrati 1.200 con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale idoneo, priva di spigoli vivi;
- b) locale selleria;
- c) spogliatoi per atleti;
- d) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente (ogni Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019);
- f) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Reining.



- 11.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Reining in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

Art. 12 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Paralimpica

- 12.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) un Tecnico di Equitazione Paralimpica abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente (ogni Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019);
 - b) ausili idonei (pedana o scivolo per la salita a cavallo);
 - c) cavalli idonei per la specifica attività;
 - d) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento attività agonistica Paralimpica.
- 12.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Paralimpica in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

Art. 13 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Horse Ball

- 13.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) il campo di addestramento deve avere dimensioni minime metri quadrati 1650 (preferibilmente con forma regolare metri 25 x metri 65) in sabbia indoor/outdoor con recinzione idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;
 - b) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente (ogni Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019);
 - c) presenza nella dotazione dell'ente almeno di n. 2 canestri regolamentari provvisti di reti e di palla con maniglie;
 - d) locale selleria;
 - e) spogliatoio per atleti;
 - f) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Horse Ball.
- 13.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Horse Ball in funzione del livello posseduto dal Tecnico.



Art. 14 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Polo

- 14.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) Il campo di addestramento può avere le dimensioni necessarie per il gioco Arena Polo: lunghezza: minimo metri 40, larghezza minimo metri 20, con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;
 - b) presenza nella dotazione dell'ente di attrezzatura idonea alla disciplina (palle, stecche, porte, ecc.);
 - c) locale selleria;
 - d) spogliatoio per atleti;
 - e) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente (ogni Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019);
 - f) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Polo.
- 14.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Polo in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

Art. 15 – Norme generali relative alle abilitazioni per gli enti affiliati allo svolgimento delle attività di Cross Country, Monta da lavoro – Gimkane, Equitazione di Campagna, Turismo Equestre – Point to Point – Trekking e Orienteering, Equitazione Americana, Attività Equestre di Tradizione e Rassegna, Pony e Mounted Games ecc. e al relativo rilascio/rinnovo delle autorizzazioni a montare

- 15.1 All'atto dell'affiliazione o successivamente, l'ente può richiedere una o più abilitazioni per le discipline di cui al presente articolo se in possesso dei seguenti ulteriori requisiti che devono essere autocertificati dal legale rappresentante dell'ente richiedente, allegando documentazione fotografica e planimetrica, se diversa e/o ulteriore rispetto a quella di cui all'art. 5.1.11.
- 15.2 La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentante dell'ente richiedente l'affiliazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato. L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporta la responsabilità disciplinare del dichiarante.
- 15.3 L'ente affiliato deve garantire l'accesso agli impianti a Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli.
- 15.4 L'ulteriore Tecnico richiesto per le varie abilitazioni può risultare essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019.



Art. 16 – Requisiti per le abilitazioni per gli enti affiliati allo svolgimento delle attività di cui F.I.S.E. ai sensi dell'art. 1.2 Statuto Federale è competente a regolamentare l'attività non in via esclusiva

- 16.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente;
 - b) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento alla specifica attività sportiva.
- 16.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della specifica disciplina in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

Art. 17 - Abilitazione per lo svolgimento di Sport Integrati in Equitazione e Interventi Assistiti con il cavallo e al relativo rilascio/rinnovo delle autorizzazioni a montare (in precedenza Riabilitazione Equestre)

- 17.1 Per l'abilitazione a Sport Integrati in Equitazione l'ente affiliato deve attestare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a. un Tecnico di Equitazione Paralimpica o figura tecnica specializzata in Sport Integrati in Equitazione oltre all'Istruttore o al Tecnico di cui all'art. 5.1.12 qualora detta qualifica non sia già rivestita dalle figure tecniche sopra citate, che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente e che può svolgere le seguenti attività:
 - AAA (intervento di tipo ludico ricreativo), attività presportiva e sport integrati se operanti figure tecniche specializzate in Sport Integrati e/o Tecnici di Equitazione Paralimpica;
 - b. essere dotato di ausili idonei (selle inglesi con maniglie estraibili e/o fascioni con maniglie, pedana o scivolo per la salita a cavallo);
 - c. essere dotato di cavalli idonei per la specifica attività;
 - d. essere dotato di servizi igienico-sanitari per disabili.
- 17.2 Per l'abilitazione a Interventi Assistiti con il Cavallo l'ente affiliato deve attestare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- e. essere in regola con quanto disposto dalle "Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali" approvato il 25.3.2015 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in riferimento alle specifiche normative emanate dalla Regione di appartenenza dell'ente;
 - f. un Tecnico RE oltre all'Istruttore o al Tecnico di cui all'art. 5.1.12 qualora detta qualifica non sia già rivestita dal Tecnico RE, che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente e che può svolgere le seguenti attività:



- AAA (intervento di tipo ludico ricreativo), attività presportiva e sport integrati se operanti figure tecniche specializzate in Sport Integrati e/o Tecnici di Equitazione Paralimpica;
 - EAA (interventi di tipo educativo) se operanti come Referenti di intervento le figure appartenenti all'area sanitaria;
 - TAA (terapia assistita con gli animali) se operanti come Referenti di intervento le figure appartenenti all'area sanitaria;
- g. avvalersi della collaborazione di un Responsabile di Progetto e di un Medico Veterinario;
- h. essere dotato di ausili idonei (selle inglesi con maniglie estraibili e/o fascioni con maniglie, pedana o scivolo per la salita a cavallo);
- i. essere dotato di cavalli idonei per la specifica attività con certificazione sanitaria come indicato dalle Linee Guida;
- j. essere dotato di servizi igienico-sanitari per disabili.
- 17.3 Tutte le figure sopra indicate per gli Interventi Assistiti con il Cavallo, di tipo tecnico, educativo, sanitario, devono possedere idonea abilitazione ai sensi delle Linee Guida sugli IAA e delle relative norme regionali. Nella formazione dell'equipe multidisciplinare si devono rispettare le indicazioni delle Linee Guida stabilite dall'Accordo tra Stato e Regioni e Province di Autonome Trento e Bolzano e dall'applicazione delle stesse che ogni Regione stabilisce con specifiche deliberazioni. Deve, comunque, essere presente un Tecnico F.I.S.E. con specifica formazione.
- 17.4 Le figure tecniche specializzate in Sport Integrati e/o Tecnici di Equitazione Paralimpica che devono essere di formazione F.I.S.E..
- 17.5 Il Tecnico RE deve acquisire entro il mese di marzo 2018, in base a quanto indicato nelle Linee Guida, il riconoscimento anche come "Coadiutore del cavallo", al fine di mantenere le autorizzazioni da parte della F.I.S.E..
- 17.6 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche della specifica disciplina e rinnovare le eventuali patenti agonistiche degli Istruttori/Tecnici presenti nell'equipe.
- 17.7 Per l'abilitazione alle sopra descritte attività, il legale rappresentate dell'ente provvede a compilare e sottoscrivere per ogni rinnovo annuale modulistica appositamente predisposta.
- 17.8 Tale abilitazione non prevede il versamento della quota annuale.

CAPO III

OMOLOGAZIONE



Art. 18 - Omologazione degli impianti sportivi agonistici: rinvio al Regolamento Tecnico Federale

- 18.1 In ossequio alla delibera CONI n. 1379/2008 gli impianti sportivi agonistici, nuovi od oggetto di ristrutturazione, che svolgano attività agonistiche inserite nel calendario federale devono essere omologati dalla Federazione Nazionale in base al Regolamento Tecnico Federale per l'Omologazione degli impianti.
- 18.2 Tale Regolamento tiene conto degli specifici requisiti tecnici delle diverse discipline equestri, olimpiche e non olimpiche, e consente di fornire una concreta e fondamentale tutela ai Comitati Organizzatori, evitando l'applicazione di più gravose disposizioni.

CAPO IV

AGGREGAZIONE

Art. 19 - Aggregazione: norme generali

- 19.1 L'ente aggregato:
- 19.1.1 può svolgere attività ludica-addestrativa/ricreativa/amatoriale/culturale;
 - 19.1.2 può rilasciare/rinnovare autorizzazioni a montare non agonistiche esclusivamente a soggetti maggiorenni;
 - 19.1.3 può rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche esclusivamente ai soggetti maggiorenni;
 - 19.1.4 può svolgere attività sportiva agonistica limitatamente ai tesserati maggiori di età;
 - 19.1.5 non può esercitare, ai sensi dell'art. 15.3 Statuto Federale, il diritto al voto;
 - 19.1.6 non può avvalersi del riconoscimento ai fini sportivi e dei conseguenti benefici fiscali derivanti dall'iscrizione nel Registro CONI, essendo tale iscrizione, ai sensi dell'art. 3 delibera Coni n. 1288/2004, riservata esclusivamente agli enti affiliati.
- 19.2 La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentate dell'ente richiedente l'aggregazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato. L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporta la responsabilità disciplinare del dichiarante.
- 19.3 L'ente aggregato deve garantire l'accesso agli impianti, quando esistenti, a Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli.

Art. 20 - Aggregazione: requisiti

- 20.1 L'ente che richiede l'aggregazione deve avere e documentare i seguenti requisiti:



- 20.1.1 atto costitutivo sottoscritto dagli associati fondatori;
- 20.1.2 statuto ASD o SSD e/o altro soggetto simile che dovesse essere introdotto per tali finalità dalle leggi dello Stato:
- a) ispirato al principio di democraticità interna;
 - b) contenente l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI, nonché allo Statuto e ai Regolamenti F.I.S.E.;
 - c) prevedente l'assenza dello scopo di lucro;
 - d) prevedente l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità societarie (F.I.S.E. rende disponibile sul proprio sito un format di statuto che può essere oggetto di variazione purché rispetti i vincoli elencati alle lettere a), b), c) e d) che precedono);
- 20.1.3 dati anagrafici dell'ente e indirizzo PEC;
- 20.1.4 certificato attribuzione Codice Fiscale/Partita IVA;
- 20.1.5 elenco nominativo con anagrafiche degli organi elettivi con le rispettive cariche secondo le norme statutarie nonché copia del verbale di Assemblea che ha provveduto all'elezione, rispettando il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altri enti affiliati o aggregati alla F.I.S.E..
- 20.1.6 autocertificazione di ciascuno dei componenti degli organi sociali, Presidente compreso, di non essere stato assoggettato a condanne per delitti dolosi o a radiazioni o a sospensioni per un periodo superiore ad 1 anno dall'attività agonistica o da una carica o incarico Federale o sociale, come previsto dall'art. 4.4 Statuto Federale;
- 20.1.7 in caso di aggregazione con impianto, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'ASD o SSD, di essere consapevole della responsabilità esclusiva dell'ente relativamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e all'ottemperanza delle normative comunali/regionali/nazionali in vigore, come "dichiarazione di responsabilità e consapevolezza" allegata al presente Regolamento Generale;
- 20.1.8 versamento quota annuale di aggregazione che è comprensiva del tesseramento dei membri del Consiglio Direttivo esclusi i rappresentati dei cavalieri, dei cavalieri proprietari e dei tecnici nei termini indicati nelle disposizioni "Prima aggregazione" e "Rinnovo aggregazione".

Art. 21 - Aggregazione nazionale: requisiti

- 21.1 L'ente che richiede l'aggregazione nazionale, ai sensi dell'art. 15.2 Statuto Federale, deve ottemperare alle medesime disposizioni generali e ai medesimi requisiti delle aggregazioni di cui ai precedenti artt. 19 e 20 del presente Regolamento Generale.



(CAPO VI RINNOVO AFFILIAZIONE E AGGREGAZIONE) - Omissis

CAPO VII

PRIMA AFFILIAZIONE E AGGREGAZIONE

Art. 26 - Prima affiliazione e aggregazione: procedura

- 26.1 Il legale rappresentante dell'ente che intenda affiliarsi/aggiungersi per la prima volta alla Federazione deve seguire la seguente procedura:
- 26.1.1 il richiedente effettua sul sito F.I.S.E. in apposita sezione la propria registrazione utente che gli consente di creare un proprio account di accesso;
 - 26.1.2 anche in momenti successivi, carica la documentazione di propria competenza di cui ai Titoli che precedono, previa scansione degli atti/dichiarazioni/autocertificazioni;
 - 26.1.3 al termine della compilazione dei campi obbligatori predisposti e al termine del caricamento di tutti i documenti scannerizzati, il richiedente procede alla conferma della richiesta di prima affiliazione/aggiungimento. Il sistema effettua l'inoltro telematico al Comitato Regionale territorialmente competente del modulo compilato;
 - 26.1.4 il Comitato Regionale competente per territorio è quello della regione in cui ha sede l'ente richiedente. Per sede si intende quella dove l'ente richiedente dispone di impianto sportivo e non quella legale o amministrativa;
 - 26.1.5 il legale rappresentante dell'ente richiedente provvede quindi a depositare, anche a mezzo spedizione postale, l'originale delle autocertificazioni e di tutta la documentazione di cui si è curato l'invio telematico presso la segreteria del Comitato Regionale medesimo;
 - 26.1.6 il Comitato Regionale interviene nella procedura e, dopo aver eseguito la verifica della documentazione, provvede a caricare la scansione del motivato parere del Consiglio Regionale e all'inoltro telematico della pratica agli Uffici federali competenti entro 60 giorni. Ove il parere fosse negativo le motivazioni devono essere espressamente specificate;
 - 26.1.7 la delibera del Consiglio Federale di affiliazione/aggiungimento è sospensivamente condizionata a:
 - 1) versamento della quota di prima affiliazione/aggiungimento che deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera federale;
 - 2) acquisizione da parte del Comitato Regionale degli originali delle autocertificazioni e di tutta la documentazione di cui si è curato l'invio telematico.
 - 26.1.8 L'ufficio federale, dopo la verifica di ricezione del pagamento della quota, e la segreteria del Comitato Regionale, dopo la ricezione della documentazione di cui al punto che precede, provvedono a convalidare nel sistema, ognuno per la propria competenza,



l'avvenuta ricezione.

26.1.9 Tali adempimenti consentono di rimuovere la condizione sospensiva e rendere definitiva l'affiliazione/aggregazione.

Art. 27 - Prima affiliazione e aggregazione: richieste in corso d'anno

27.1 L'ammontare della quota annuale dovuta per le richieste di prima affiliazione/aggregazione alla F.I.S.E. approvate dal Consiglio Federale nel secondo semestre dell'anno é dovuto nella misura del 50% dell'intera quota; per le richieste di prima affiliazione/aggregazione approvate dal Consiglio Federale nell'ultimo trimestre dell'anno l'importo della quota annuale é dovuta nella misura del 25%.

CAPO VIII

QUOTE

Art. 28 - Quote affiliazione/aggregazione, quote rinnovi, quote abilitazioni, quote omologazioni impianti

28.1 Sono annualmente deliberate nell'ammontare dal Consiglio Federale:

- 1) la quota annuale di affiliazione/aggregazione;
- 2) la quota annuale per le abilitazioni dell'ente affiliato per svolgere l'attività sportiva agonistica nelle varie discipline equestri;
- 3) la quota annuale per ogni ulteriore sede sportiva dell'ente affiliato/aggregato;
- 4) la quota di omologazione degli impianti sportivi per svolgere le manifestazioni agonistiche di cui al calendario federale.

CAPO IX

DIRITTI e DOVERI

Art. 29 – Diritti e Doveri degli affiliati/aggregati

29.1 Il legale rappresentante dell'ente affiliato/aggregato ha il dovere di comunicare tempestivamente a F.I.S.E. per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, eventuali modifiche allo Statuto che non incidano sui principi inderogabili di cui di cui agli artt. 5.1.2 e



20.1.2 del presente Regolamento Generale, variazioni di sede e/o di denominazione e/o di ragione sociale e/o di indirizzo pec ed eventuali fusioni e/o incorporazioni. Tutte le variazioni statutarie devono essere trasmesse al CONI dall'ente per gli adempimenti legati al Registro delle Società sportive.

- 29.2 L'ente affiliato/aggregato deve provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.S.E. a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono personalmente e solidalmente responsabili dei pagamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Federazione, maturati nel periodo di vigenza della carica.
- 29.3 Tutti gli Affiliati e gli Aggregati devono assicurare piena collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni Federali nell'espletamento delle loro funzioni.
- 29.4 Gli Affiliati/Aggregati nell'ambito dell'attività a loro delegata dalla F.I.S.E. per la raccolta delle richieste di tesseramento, hanno l'obbligo della conservazione dei dati personali, sia comuni che sensibili, di cui vengono in possesso per l'espletamento di detta attività di tesseramento, nel rispetto del D.lgs. n.196/03 e ss.mm. della normativa in qualità di titolari del trattamento.
- 29.5 Laddove la F.I.S.E. adotti provvedimenti di revoca dell'affiliazione o dell'aggregazione ai sensi dell'art. 8.1 lett. d) Statuto Federale si deve procedere a tempestiva comunicazione all'ente oggetto della delibera presso l'indirizzo pec indicato dall'ente.

Art. 30 – Fusioni e cessioni di rami di attività

- 30.1 Le fusioni, anche per incorporazione, e le cessioni di rami di attività possono avvenire soltanto tra enti regolarmente affiliati ed in regola con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Federazione.
- 30.2 Le fusioni e le cessioni di rami di attività tra due o più enti siti nel territorio del medesimo Comitato Regionale debbono essere proposte per la autorizzazione, ai fini sportivi, al Consiglio Federale, previa richiesta di parere del Comitato Regionale di competenza. Le fusioni e le cessioni di rami di attività tra due o più enti siti nel territorio di differenti Comitati Regionali debbono essere proposte per la autorizzazione, ai fini sportivi, al Consiglio Federale, previa richiesta di parere del Comitato Regionale in cui avrà sede l'ente risultante dalla fusione o dalla cessione.
- 30.3 Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee degli enti che hanno deliberato la fusione o la cessione, lo Statuto e l'atto costitutivo dell'ente che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tali ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli dell'ente incorporante o dell'ente cessionario.
- 30.4 La maggiore anzianità di affiliazione maturata dagli enti, oggetto della fusione o della cessione di rami di attività, verrà riconosciuta al nuovo ente derivante dalla stessa e i titoli sportivi



- conseguiti dagli enti, oggetto della fusione o della cessione, verranno cumulati nel nuovo soggetto o nell'ente cessionario.
- 30.5 In caso di fusione per incorporazione vige la posizione di anzianità dell'ente incorporante con conseguente perdita dei diritti del soggetto incorporato. I titoli sportivi conseguiti dall'ente incorporato, verranno cumulati nel soggetto incorporante.
- 30.6 L'eventuale cessione di rami d'azienda seguirà le disposizioni di cui ai punti precedenti in quanto applicabili.
- 30.7 I tesserati degli enti interessati da fusione o cessione di ramo di attività possono procedere al cambio di residenza sportiva senza oneri.

Art. 31 Scuole Federali di Equitazione

- 31.1 Ai sensi dell'art. 16 Statuto Federale il riconoscimento come "Scuola Federale di Equitazione" avviene in favore di enti affiliati che si distinguono per lo svolgimento di significativa attività formativa e/o per risultati sportivi secondo specifiche indicazioni emesse dal Consiglio Federale.
- 31.2 Gli enti che hanno le caratteristiche individuate e deliberate dal Consiglio Federale per essere qualificati come Scuole Federali di Equitazione ricevono specifica targa numerata dalla Federazione Nazionale e saranno inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito F.I.S.E.
- 31.3 Il venir meno delle specifiche richieste per la qualifica di "Scuola Federale di Equitazione" comporta l'obbligo da parte dell'ente affiliato dell'immediata restituzione di detta targa, e l'eliminazione della qualifica e del relativo numero in qualsiasi documentazione, targa, forma di pubblicità, in cui la stessa qualifica di "Scuola Federale di Equitazione" fosse riportata.
- 31.4 Il Consiglio federale può prevedere diverse tipologie di scuole federali, determinandone i requisiti.